

CORRIERE

Spettabile
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.p.A.
Alla c.a. Sig.ra Elena Nicolis
Via F. Torbido 3/A
37133 VERONA VR

Ns. rif.: CLA/RTD/rtd Prot. n. 4216 Bologna, 26-Set-2012

Oggetto: **Ns. POS.LAV. VE20100383**
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI E
FORNITURA DEI VEICOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO DI TIPO FILOVIARIO PER
LA CITTA' DI VERONA.
A.T.I.: CCC Società Cooperativa Capogruppo mandataria, Balfour
Beatty Rail S.p.A., Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A.,
So.Ve.Co. S.p.A., Alpiq Intec Verona S.p.A., Advanced Public
Transport Systems B.V. imprese mandanti
CIG 0477146953 - CUP C3110000000008

In allegato si trasmette originale del contratto stipulato con codesta Spettabile Azienda consegnato in data di ieri 25 settembre 2012 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 1 - e registrato al n. 15974 Serie 3.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Contabilità Lavori
Rita Dani



COPIA
AMT



CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI



ALPIQ




CONTRATTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, I
LAVORI E LA
FORNITURA DEI VEICOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
FILOVIARIO A GUIDA VINCOLATA PER LA CITTA' DI VERONA

Tra i sottoscritti

1) Sig. GERMANO ZANELLA, nato a Verona il 06.07.1972, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della Società Azienda Mobilità e trasporti S.p.A. - A.M.T. S.p.A. (codice fiscale 00214640237 e partita I.V.A. 02770140230) con sede in Verona, Via Torbido, n. 3/a, di cui ricopre la carica di Presidente e al quale spetta, a norma dello Statuto della Società, la legale rappresentanza dell'Ente ed autorizzato alla firma del presente contratto in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 04.09.2012 che si allega (all.1)

e

2) Sig. GIORGIO BEDETTI, nato a Bologna il 14/02/1947, nella qualità di procuratore autorizzato con Procura notarile Rep. n. 33538 assunta in data 08/08/2012 del Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, con sede in Bologna Via Emilio Lepido 282 (C.F. e P. IVA 0281620377), (all.1/bis) capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese anche costituita da, Balfour Beatty Rail S.p.A., Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A., So.Ve.Co. S.p.A., Alpiq Intec




Verona S.p.A., Advanced Public Transport Systems B.V. (imprese mandanti), in virtù di mandato collettivo speciale conferito con atto del 23 dicembre 2010 a rogito Notaio Spagnoli in Modena, Rep. 72506, racc. n. 18886;


i componenti premettono che:

a. nel prosieguo del presente contratto verranno usate, per comodità e rapidità, le seguenti definizioni:

- *Legge* indica il D. Lgs 163/2006 (Codice dei contratti);
- *Regolamento* indica il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
- *Capitolato Generale* indica il Regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, "Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- *Capitolato Speciale* o *CSA* indica il Capitolato Speciale di Appalto facente parte degli atti di gara;
- *Disciplinare di appalto* indica il "Disciplinare tecnico" facente parte degli atti di gara;



- *AMT*, o *committente*, indica la Società Azienda Mobilità e trasporti S.p.A., committente dei lavori e forniture oggetto del presente contratto;
- *ATI*, o *appaltatore*, indica l'Associazione Temporanea di Imprese costituita da Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa con sede in Bologna Via Emilio Lepido 282 (C.F. e P.IVA 00281620377), capogruppo mandataria, Balfour Beatty Rail S.p.A., Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A., So.Ve.Co. S.p.A., Alpiq Intec Verona S.p.A., Advanced Public Transport Systems B.V. (*imprese mandanti*);
- *PEF*, indica Piano economico finanziario;
- *Lavori*, indica le prestazioni dell'ATI descritte dall'art. 1, comma 6, lett. a), c), d), ed e), del Capitolato speciale e la relativa descrizione;
- *Fornitura*, indica la prestazione dell'ATI descritta a norma dall'art. 1, comma 6, lett. b) del capitolato speciale e la relativa descrizione;
- *Global service*, indica la prestazione dell'ATI descritta all'art. 1, comma 6, lett. f), del CSA e la relativa descrizione;
- *Veicoli*, indica veicoli filoviari del tipo "VDL APTS Citea SLFA/180", oggetto della fornitura;
- *Tratta funzionale*, indica ciascuna tratta di cui si compone la progettazione e la esecuzione delle prestazioni oggetto del








presente contratto così come definita nel cronoprogramma formulato in sede di offerta;


- *VIA*, indica Valutazione di impatto ambientale;
 - *Screening*, indica il complesso delle attività necessarie ad accertare la eventuale assoggettabilità a VIA del progetto aggiudicatario;
 - *Cronoprogramma d'Offerta*, indica il cronoprogramma allegato al Contratto e facente parte dell'Offerta dell'ATI;
 - *Collaudo funzionale del veicolo*; indica la parte di collaudo di cui all'art. 61 del capitolato speciale di appalto, compiuta dal committente e avviata in corso d'opera e relativa, in specifico, alla verifica funzionale del prototipo di veicolo di cui all'art. 10.8 del presente contratto;
 - *Commissione di sicurezza*; indica l'ente, istituito dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, cui sarà demandata la valutazione degli aspetti relativi alla sicurezza degli aspetti tecnologici innovativi con particolare riferimento al sistema di accostamento automatico in banchina;
- b. in forza della convenzione del 15 aprile 2010 – allegata al presente atto a formarne parte integrante – il Comune di Verona ha conferito ad AMT le funzioni e le competenze correlate alla realizzazione, in qualità di stazione appaltante, dei lavori necessari per la sua realizzazione;

- c. con bando di gara N. 02/2010, trasmesso all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europee il 05 maggio 2010 e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 10 maggio 2010, AMT ha indetto una pubblica gara nella forma dell'appalto-concorso per la progettazione definitiva, esecutiva, l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei veicoli per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la città di Verona;
- d. in data 14 settembre 2010 AMT ha provveduto ad inviare la lettera d'invito alla gara ai concorrenti selezionati e sono stati approvati gli atti della gara che costituiscono la *lex specialis*, e, specificamente, il capitolato speciale di gara e le prescrizioni tecniche;
- e. l'ATI ha formulato offerta in data 3 gennaio 2011;
- f. con Determina n. 02 dell'1 febbraio 2011 è stata nominata la Commissione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.163/2006, che, riunitasi in sedute riservate, ha individuato quale miglior offerta quella presentata dall'ATI, conseguentemente aggiudicando ad essa, in via provvisoria, la gara;
- g. il Consiglio di amministrazione di AMT, con verbale N.11 del 28 luglio 2011, ha ratificato l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'ATI medesima;
- h. con Determina N. 03 del 25.10.2011 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di AMT, Ing. Carlo Alberto Voi, ha approvato tutti i documenti di gara e l'aggiudicazione definitiva a favore dell'ATI per



un importo contrattuale pari ad Euro 104.641.193,62 (centoquattromilioneicentoquarantunomilacentonovanta-tre/62), al netto del ribasso d'asta, oltre IVA e compresi gli oneri della sicurezza;

- i. le condizioni sospensive previste dal provvedimento di aggiudicazione definitiva si sono positivamente verificate;
- j. in data 22 febbraio 2012 l'ATI ha trasmesso ad AMT la documentazione relativa allo screening;
- k. AMT ha trasmesso alla Provincia di Verona la documentazione di cui alla premessa j), al fine di consentire le valutazioni circa l'assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale del progetto: la pubblicazione della documentazione prevista dalla legge è stata effettuata in data 23 marzo 2012; la procedura di screening si è conclusa in data 25.07.2012 con determina dirigenziale n. 3242/12 del 25 luglio 2012 che esclude il progetto dalla procedura di V.I.A e che si allega sub 13;
- l. in data 3 agosto 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con provvedimento RD187, ha rilasciato il nulla osta tecnico sulle parti infrastrutturali ed impiantistiche non connesse alla tecnologia di sistema ed ha espresso parere tecnico-economico favorevole sul progetto di sistema filoviario a guida vincolata, subordinatamente alle osservazioni e prescrizioni riportate nel voto 496/211 del 1 agosto 2012 ivi allegato;



m. l'appaltatore si è recato sui luoghi interessati dai lavori, effettuando sopralluoghi anche di carattere tecnico, ed ha preso visione della situazione di fatto, avendo così acquisito perfetta conoscenza delle condizioni locali, con particolare riguardo a quelle relative alla sicurezza e protezione ambientale, sia generali che particolari, dei vincoli tecnici e di tutto quanto possa influenzare l'andamento dei lavori;

n. l'appaltatore dichiara e conferma di avere la possibilità e i mezzi per procedere alla progettazione esecutiva e alla successiva immediata esecuzione dei lavori e della fornitura oggetto del presente contratto;


e convengono quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE E LORO VALORE

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse del presente contratto come parte integrante dello stesso, dotate di piena efficacia di pattuizione oltre che di valenza di elemento per l'interpretazione delle altre pattuizioni che seguono.

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

2.1. AMT, come sopra rappresentata, affida all'ATI, che accetta, la progettazione esecutiva generale, la progettazione costruttiva di cantiere e l'esecuzione delle opere e provviste relative alla realizzazione del Sistema di Trasporto Pubblico di Tipo Filoviario per la Città di Verona secondo il progetto definitivo aggiudicatario di cui in premessa, che è in fase di valutazione da





parte di una Conferenza di servizi la cui seduta preliminare si è svolta in data 30 luglio 2012.

Più in particolare le parti si danno reciprocamente atto e conferma che l'oggetto del presente contratto è costituito da tutte le prestazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 lett. a-e) dell'art. 1 del capitolato speciale di appalto e dunque, in particolare:

- a. la progettazione esecutiva del Sistema di Trasporto Pubblico di Tipo Filoviario (TPTF);
- b. la fornitura dei veicoli filoviari: anche a norma di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del CSA, le parti si danno reciprocamente conferma del fatto che, tenuto conto delle finalità per le quali il lavoro è stato progettato (come desumibili anche dai punteggi e dai criteri di assegnazione), dei criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva, detta fornitura concerne 37 (trentasette) veicoli filoviari del tipo "VDL APTS Citea SLFA/180" hybrid trolley, modello CITEA ITALIA con accosto automatico tipo Phileas alle fermate, con configurazione interna a scelta del committente e compresa nel prezzo offerto tra le due ipotesi offerte – versione 1 o versione 2 - dotati di n° 3 porte sul lato destro a due ante, di lunghezza 18 metri circa, con gruppo di autonomia con motore diesel Euro 6, climatizzatore e pedana manuale per l'accesso dei disabili;
- c. i lavori di realizzazione del sistema di guida immateriale;

- d. i lavori di costruzione delle opere civili funzionali al sistema di TPTF, con esclusione delle pensiline alle fermate con relative sedute, dei corpi illuminanti e delle bacheche pubblicitarie. E' invece compreso nelle opere oggetto del contratto il sistema di informazione agli utenti alle fermate;
- e. i lavori di costruzione degli impianti di trazione elettrica e quelli tecnologici ed informativi di linea, di fermata, di deposito e di officina;


2.2 Le prestazioni indicate sono "a corpo", intendendosi con tale locuzione che tutte le opere, le forniture e le attività connesse, oggetto del presente contratto, sono dunque considerate nel loro complesso, e dovranno essere consegnate dall'appaltatore all'AMT completamente ultimate a regola d'arte secondo tutte le prescrizioni e i dettami del capitolato speciale e del presente contratto, in modo che le stesse possano essere utilizzate direttamente e senza necessità di ulteriori interventi per lo scopo a cui sono destinate.

2.3. Le singole attività relative al servizio di global service, che decorrerà dall' "entrata in esercizio del sistema", come previsto dal punto D 1.3 del disciplinare tecnico, ove eventualmente affidate da AMT o dal futuro esercente, saranno svolte con le modalità previste nei paragrafi successivi del presente comma e remunerate con le modalità ivi indicate. In ogni caso, fermo restando che i corrispettivi unitari delle singole prestazioni che costituiscono l'oggetto del global service non potranno in nessun caso eccedere quelli



indicati nei documenti presentati in offerta e, in particolare, nella valutazione del costo del ciclo di vita, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 c.c., che l'ATI resti vincolata ad assumere il servizio di global service per 10 (dieci) anni dalla data immediatamente successiva alla fase di pre-esercizio e che AMT od il futuro esercente abbiano facoltà di accettarne o meno le condizioni, anche per un periodo di tempo inferiore o per una parte delle prestazioni offerte. Le parti convengono che il progetto di global service sarà ottimizzato nei costi, nelle prestazioni, negli obiettivi e nei corrispettivi, sulla base dei progetti esecutivi del veicolo, del programma di manutenzione approvato e delle risultanze delle prove sul prototipo dei veicoli e sugli impianti, prima dell'inizio del pre-esercizio. Il servizio di global service potrà essere affidato all'aggiudicatario anche parzialmente e, in tal caso, gli obiettivi e i corrispettivi, adeguatamente ottimizzati, saranno definiti sulla base delle singole prestazioni, effettivamente affidate, contenute nei piani di manutenzione degli impianti e dei veicoli approvati dal direttore dei lavori, ai sensi del vigente codice degli appalti, che saranno ritenute necessarie dalla committente o dal futuro esercente.


Nel caso in cui il servizio di Global service non venisse affidato all'ATI o venisse affidato solo parzialmente o non consecutivamente alla fase di pre-esercizio, le parti convengono sin d'ora che i parametri relativi alla disponibilità e affidabilità del sistema verranno riadeguati in relazione alle attività effettivamente ad essa affidate.



In caso di non affidamento o di affidamento parziale del servizio di global service, l'ATI è autorizzata, fermi restando i suoi obblighi di formazione e qualificazione del personale addetto del futuro esercente, di assistenza e, a richiesta, di fornitura ricambi, ad eseguire, con modalità da concordarsi, degli audit di verifica presso le strutture di manutenzione scelte da AMT (che, a tal fine, si obbliga ex art. 1381 c.c.), al fine di accertare l'esistenza ed il mantenimento degli standard qualitativi, previsti dal programma di manutenzione approvato, necessari al raggiungimento dei parametri concordati.

2.4. AMT, ai fini dell'ottenimento dei nulla osta e delle autorizzazioni da parte del Ministero competente e della Conferenza di servizi di cui al primo comma relativi al progetto definitivo aggiudicatario, concernenti l'infrastruttura, l'impianto fisso e i veicoli (compreso il sistema innovativo di accostamento in banchina), potrà chiedere ulteriori elementi integrativi e chiarimenti all'appaltatore, nonché l'adeguamento del progetto e della realizzazione alle prescrizioni richieste, come previsto dall'art. A1.2 del disciplinare tecnico.

In particolare, qualora il sistema innovativo di accostamento in banchina non risultasse soddisfare tutti i necessari requisiti di sicurezza, l'ATI si impegna a provvedere, a proprie spese, con la massima diligenza e nel più breve tempo, ad ogni necessario adeguamento. Qualora il Ministero comunque non approvasse il sistema per qualunque ragione addebitabile alla progettazione ed esecuzione delle forniture e comunque per motivi addebitabili all'appaltatore, non rilasciando l'autorizzazione all'esercizio di





competenza, AMT avrà diritto ad una riduzione del prezzo che tenga conto del complessivo effetto economico sul prezzo contrattuale della mancata fornitura dei veicoli dotati del sistema innovativo di accostamento in banchina.

In caso di contestazione, l'onere della prova della non addebitabilità all'appaltatore della responsabilità per la mancata autorizzazione ministeriale di cui al paragrafo precedente, sarà a carico dell'appaltatore stesso.

Art. 3 – CONDIZIONI DELL'APPALTO. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.

3.1. Il presente appalto, con l'oggetto di cui al precedente articolo, ha luogo sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, modalità e prezzi previsti dal presente contratto, dall'offerta aggiudicataria, dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, dal Capitolato Speciale e dagli atti di gara, documenti e/o elaborati che le parti dichiarano di ben conoscere e che si intendono qui integralmente riportati.

3.2. L'ATI si assume inoltre l'obbligo di svolgere ogni attività necessaria, opportuna o propedeutica all'ottenimento, da parte del progetto definitivo aggiudicatario, del nulla osta da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti a norma di quanto previsto dall'art. A1.2 del disciplinare tecnico, e simmetricamente, all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti territoriali preposti, nonché le attività necessarie per consentire l'immissione in servizio pubblico dei veicoli.

Le parti convengono che i tempi occorrenti per l'acquisizione di detti pareri (comprese le determinazioni della Commissione di Sicurezza) non

rilevano agli effetti della durata contrattuale, e che nel caso in cui intervengano pareri negativi tali da imporre modifiche progettuali, queste verranno assoggettate alla disciplina delle varianti. Non costituiscono variante, ai fini economici, le eventuali modifiche al veicolo (compreso il sistema innovativo di accostamento in banchina), anche comportanti una nuova omologazione o estensione di omologazione, a seguito di prescrizioni Ministeriali o da parte degli Enti Territoriali Competenti relative al progetto aggiudicatario. Le modifiche imposte da normative vincolanti entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'offerta saranno invece assoggettate alla disciplina delle varianti.

3.3. L'ATI non potrà iniziare né i lavori, né le forniture, se non dopo avere ottenuto i necessari pareri favorevoli sul progetto esecutivo da essa redatto.

L'ATI si obbliga inoltre a sviluppare la progettazione esecutiva e costruttiva di cantiere in modo congruente e finalizzato all'ottenimento dei pareri favorevoli su detta progettazione.

3.4. L'ATI si obbliga, inoltre, alla puntuale applicazione ed al rispetto della legislazione in materia di lavori pubblici.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti, di comune accordo, stabiliscono di fare rinvio alle norme del codice civile, del Capitolato Generale e del Regolamento.



3.5. Nell'espletamento della fornitura dei veicoli l'ATI si impegna, inoltre, a rispettare:



- le normative europee in vigore (EN, CEN, CENELEC, ISO, IEC);
- le normative UNI, UNIFER, CEI – UNEL;
- le norme del Codice della Strada e del Relativo Regolamento d' attuazione;
- le norme del d.P.R. 11/7/1980 n°753 e Circolari Applicative DG – MCTC n°201 del 16/9/1983 e n°244 del 2/5/1985;
- le norme relative all'omologazione di filoveicoli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 aprile 2008, che recepisce la Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007;
- le norme relative all' accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei filoveicoli omologati di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 21 novembre 2003 n°19 e successive modificazioni e integrazioni;
- ogni altra prescrizione emessa dagli Enti competenti relativa alla fornitura dei veicoli.

Qualora l'ATI riscontrasse incoerenze tra la normativa indicata, la normativa europea e le prescrizioni del presente contratto, nonché all'interno del contratto medesimo, dovrà segnalarlo al Committente per concordare il riferimento da considerare, fermo restando che la normativa europea avrà la prevalenza, e ferma restando, inoltre, la necessità del rispetto delle disposizioni cui è subordinata l'approvazione da parte del competente Ministero.

Fermo restando quanto specificamente previsto con riguardo al sistema innovativo di accostamento in banchina, eventuali adeguamenti delle



prestazioni oggetto del presente contratto dovuti ad intervenute modifiche di normative europee e/o nazionali pubblicate successivamente alla data di presentazione dell'offerta comporteranno la remunerazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dall'ATI per il recepimento di dette norme sopravvenute.


L'ATI dovrà inoltre tener conto delle eventuali osservazioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o altri Enti competenti sulla base dell'esame degli elaborati di progetto o di risultanze di collaudi dei materiali o di altre analisi, apportando nel più breve tempo possibile le necessarie modifiche alla documentazione di progetto.

In ogni caso, fermo restando quanto sopra, nonché quanto stabilito dall'art. 6 del capitolato speciale di appalto in relazione agli elaborati progettuali, si conviene che le fonti normative del contratto saranno regolate dal seguente ordine gerarchico; detto ordine dovrà essere utilizzato per il caso di incertezza interpretativa:

1. Il presente contratto ed i suoi allegati;
2. Il Capitolato speciale;
3. Il disciplinare tecnico;
4. La lettera di invito ed il bando;
5. L'offerta aggiudicataria.

Art. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

4.1. L'ammontare onnicomprensivo dell'appalto di cui si tratta è determinato, al netto delle prestazioni relative al global service di cui al





precedente art. 2.3, in via preventiva e salva finale liquidazione, pari ad Euro 104.641.193,62 al netto del ribasso d'asta e dell' I.V.A., come segue:

Opere edili	€	38.494.603,27
Impianto di trazione elettrica e sottostazioni elettriche	€	24.806.350,57
Costruzione e fornitura veicoli	€	40.626.000,00

Prezzo unitario € 1.098.000,00 x 37 veicoli

Prezzo per l'attuazione del piano di sicurezza

€ 702.350,00 già compreso negli importi precedenti

per un importo di € 103.926.953,84

Progettazione € 714.239,78

per un IMPORTO GLOBALE al netto dell'IVA di € 104.641.193,62

4.2. L'importo di cui al precedente comma 1, in conformità alla dichiarazione formulata dall'impresa in sede di gara, comprende tutti gli oneri prevedibili per la predisposizione e l'attuazione dei piani di sicurezza fisica dei lavoratori.

4.3. L'importo di cui al precedente comma 1 comprende e compensa, altresì, tutte le prestazioni, forniture, manodopera e attività necessarie per dare tutte le opere oggetto del contratto complete, finite a regola d'arte e ultimate, in modo che le stesse possano essere utilizzate per lo scopo a cui sono destinate, compresa la fornitura di 37 (trentasette) veicoli filoviari come descritti in precedenza.

art. 5 – PROGETTO ESECUTIVO

5.1. l'ATI dovrà presentare la progettazione esecutiva per l'approvazione da parte di AMT entro i termini previsti dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto; le parti si danno reciprocamente atto che il termine di 120 giorni ivi previsto, aggiuntivo rispetto al termine di esecuzione lavori di cui al successivo art. 13 del presente Contratto, decorrerà dall'ultima data di compimento degli adempimenti sotto indicati:

- approvazione del progetto definitivo da parte del Ministero delle infrastrutture e della Conferenza dei servizi;
- ultimazione e consegna del piano particellare di esproprio;
- consegna del Piano per le misure di sicurezza dei lavoratori di cui al successivo art. 9.


A seguito del verificarsi di tutti gli incombeni necessari di cui al comma precedente, il RUP provvederà ad ordinare l'avvio delle attività di progettazione.

Il termine di cui sopra potrà essere prorogato su richiesta dell'ATI per giustificate ragioni, sul cui fondamento la committente si pronuncerà entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

5.2. I ritardi nell'espletamento dell'attività relativa alla progettazione esecutiva sono disciplinati dall'art. 14 del Capitolato Speciale d' Appalto.

5.3 In sede di progettazione esecutiva, tra l'altro:

- a. ai fini del calcolo dei carichi di progetto sulle nuove opere d'arte delle infrastrutture si è fatto riferimento a quanto previsto dal D.M. 14



gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni" e relativa circolare applicativa (circ. 2 febbraio 2009 n. 617 del c.s. ll.pp.); più precisamente le nuove opere saranno verificate considerando i carichi per ponti di prima categoria;

- b. nel calcolo della pavimentazione stradale si considereranno assi da 130 kN, come prescritto nel disciplinare tecnico. Per il veicolo fanno, invece, fede i carichi indicati nella relazione tecnica della macchina offerta;

art. 6 – OPZIONI PROGETTUALI FORMULATE IN SEDE DI

OFFERTA

6.1 AMT si riserva la facoltà di scegliere una o più tra le diverse opzioni tecniche e progettuali formulate in sede di gara dall'ATI; detta facoltà dovrà essere esercitata in tempi che consentano comunque la modifica del progetto aggiudicatario senza arrecare pregiudizio all'ATI; in ogni caso, nell'eventualità di variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al progetto definitivo presentato in sede di gara, tali variazioni saranno quantificate, nel loro importo economico, impiegando i prezzi unitari di cui all'offerta di gara presentata dall'ATI. In ogni caso, qualora l'adeguamento del progetto venga richiesto dagli enti pubblici competenti per supplire a carenze progettuali, nulla è dovuto all'ATI.

6.2 Qualora l'autorità competente dovesse autorizzare, anche in via sperimentale, l'immissione in servizio di veicoli a tre casse da 24 metri, si conviene in capo alla stazione appaltante la facoltà di chiedere all'ATI, prima

della consegna dei lavori, di fornire quest'ultimo modello di veicolo (a tre casse, da 24 metri), veicolo che, peraltro, non dovrà comunque avere una fascia di ingombro superiore a quella prevista in offerta. In tale caso i costi aggiuntivi connessi a tale opzione dovranno essere convenuti tra le parti.

6.3 Qualora la committente optasse per i veicoli lunghi 24 m (che dovranno comunque inserirsi in una fascia di ingombro compatibile con le infrastrutture realizzate) l'ATI provvederà, all'adeguamento dimensionale delle banchine, in modo che la lunghezza delle stesse consenta agli utenti di salire e scendere agevolmente da tutte le porte del veicolo.

art. 7 – VARIANTI

7.1 Si intendono per variazioni al progetto esecutivo quelle previste dall'art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto.

7.2 Le variazioni saranno valutate con le modalità previste dall'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto.

art. 8 – PIANO PER LE MISURE DI SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

Sarà a cura e spese dell'appaltatore la redazione e l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del D. Lgs. n.81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D. Lgs n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b).

art. 9 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE E CANTIERAMENTO



9.1. Il programma dettagliato dei lavori, basato sul Cronoprogramma d'Offerta e redatto e presentato a norma dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, potrà essere modificato dalla committente, anche all'atto della consegna parziale o frazionata dei lavori, tenendo conto sia delle esigenze prospettate dall'amministrazione comunale in ordine a temporanee indisponibilità di aree e di immobili, che della necessità per l'appaltatore di svolgere le proprie lavorazioni per tratte funzionali; di conseguenza non potranno essere disposte, senza oneri, modifiche al cronoprogramma che comportino il frazionamento di dette tratte funzionali, ovvero, nel caso in cui lo siano, l'appaltatore avrà diritto ad un indennizzo calcolato sulla base degli oneri sostenuti per la riorganizzazione della produzione.

9.2. L'ATI dovrà presentare, con il progetto esecutivo, il Piano Operativo di Costruzione dei Lavori Civili ed Impiantistici, come previsto all'art. 72 del Capitolato Speciale d'Appalto e il Programma Generale d'Avanzamento e il Programma Avanzamento Prestazioni, con le modalità previste nell'art. 74 del Capitolato medesimo.

art.10 – PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE DEI VEICOLI

10.1 I Veicoli verranno forniti secondo quanto previsto dal presente Articolo, i cui contenuti dovranno essere replicati puntualmente nel Programma Generale di Avanzamento delle Prestazioni.

10.2 Una volta esperito con esito positivo il collaudo funzionale del prototipo di cui al successivo comma 8, la consegna degli altri veicoli ad AMT, già provvisti del certificato di conformità, avverrà nel periodo compreso tra il 22°

ed il 33° mese di calendario (il **"Periodo di Consegna"**) dalla consegna dei lavori, con cadenza di 3 veicoli nel corso di ciascun mese di calendario. In caso di consegna parziale dei lavori, le citate scadenze decorreranno dalla data dell'ultima consegna (parziale) dei lavori.


10.3. La consegna dei Veicoli dal secondo al trentasettesimo avverrà attraverso le seguenti attività:

1. il completamento del collaudo di accettazione (il **"Collaudo di Accettazione"**) secondo quanto previsto all'art. E1.3.3.2 del Disciplinare Tecnico (limitato alle prove di serie per i Veicoli successivi al primo);
2. il trasferimento dei Veicoli presso l'officina o deposito di riferimento del Futuro Esercente della linea entro 7 (sette) giorni dal relativo Collaudo di Accettazione (o entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di calendario nel corso del quale ne deve essere effettuata la consegna, se anteriore);
3. la consegna della documentazione necessaria alla messa in esercizio, contestualmente al trasferimento dei Veicoli di cui al precedente punto 2);
4. rilascio all'ATI, previa verifica in contraddittorio della sussistenza dei relativi presupposti, di copia del



documento di avvenuta consegna secondo quanto previsto all'Articolo B.1.14 del Disciplinare Tecnico.


- 10.4 Tutti i rischi e le responsabilità connesse ai Veicoli consegnati saranno trasferiti dall'ATI alla committente con il trasferimento presso l'officina o deposito di riferimento del Futuro Esercente secondo quanto previsto dal punto 2) del precedente comma 3.
- 10.5 La proprietà di ciascun Veicolo verrà trasferita al completamento delle relative operazioni di consegna previste dal precedente comma 3, subordinatamente all'integrale pagamento del corrispettivo dovuto dalla committente per lo stesso.
- 10.6 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non fosse possibile eseguire presso la sede del Futuro Esercente, in tutto o in parte, le prove e le verifiche costituenti il Collaudo di Accettazione, l'ATI concorderà con il RUP le diverse sedi nelle quali effettuare le medesime prove. Il fornitore dei veicoli non sarà ad alcun titolo responsabile di eventuali ritardi nella consegna dei Veicoli dovuti all'impossibilità di eseguire le prove presso il Futuro Esercente.
- 10.7 Nel caso in cui l'officina o deposito del Futuro Esercente non fossero disponibili o idonei per il ricovero dei mezzi, AMT avrà facoltà di chiedere all'ATI, con comunicazione scritta motivata da trasmettersi al più tardi il giorno del Collaudo di Accettazione, di tenere in custodia il veicolo presso una propria struttura o una struttura di propria scelta, restando inteso che: (i) qualora la custodia da parte dell'ATI si



protragga per più di sei mesi, i costi e gli oneri di tale custodia saranno a carico della committente, (ii) i costi di trasporto dei veicoli dal luogo del Collaudo di Accettazione al luogo di deposito e da questo all'officina o deposito del Futuro Esercente saranno a carico della committente, e (iii) il rischio relativo ai veicoli verrà trasferito dall'ATI ad AMT con effetto dalla richiesta di quest'ultima. La presente clausola non è operante nel caso in cui i veicoli non possano essere immessi in servizio nei tempi contrattuali per cause inerenti l'impianto o i veicoli stessi.

Al fine di evitare ogni dubbio, le parti riconoscono che il trasferimento di un Veicolo presso il deposito dell'ATI sarà, ai fini di cui al presente contratto, equivalente al trasferimento presso l'officina o deposito di riferimento del Futuro Esercente. Pertanto, AMT dovrà provvedere, subordinatamente al compimento delle attività di cui ai punti 1) e 3) del precedente comma 3, al rilascio di copia del documento di avvenuta consegna di cui al punto 4) del citato Articolo.

8. In deroga al cronoprogramma allegato all'offerta, L'ATI si impegna ad approntare un veicolo dotato di omologazione di tipo (o perlomeno di omologazione individuale) entro il sedicesimo mese dall'avvio dei lavori. Tale veicolo sarà fatto circolare per almeno 20.000 Km al fine di poter adottare tutte le modifiche necessarie sulla linea e sul veicolo. Tale procedimento sarà recepito nel programma di avanzamento dei lavori in sede di progettazione esecutiva. Il pagamento del veicolo





prototipale avverrà ad ottenuta omologazione per la parte veicolare ed all'esito positivo del collaudo funzionale dell'intero veicolo. Tale collaudo funzionale comprende il sistema di accosto automatico in banchina in modalità diesel.

9. L'esito positivo del collaudo funzionale come sopra individuato costituirà presupposto vincolante per la successiva fornitura degli altri 36 mezzi. Gli oneri derivanti da eventuali prescrizioni della Commissione Sicurezza e Collaudo del Ministero dei Trasporti saranno a carico dell'ATI.

art. 11 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

11.1. Le parti convengono che la sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dagli articoli 18 (Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori) e 19 (Sospensioni ordinate dal R.U.P.) del Capitolato Speciale d'Appalto.

11.2. Il committente, in presenza di un impedimento non imputabile all'appaltatore (e che non derivi da una carenza di indagini o rilievi *in situ* in sede di progetto Definitivo ed Esecutivo) che renda impossibile la prosecuzione dei lavori nell'ambito di una singola tratta funzionale secondo il programma concordato, indicherà all'appaltatore la diversa tratta funzionale sulla quale iniziare i relativi lavori; a tale indicazione l'appaltatore è tenuto ad uniformarsi, fatto salvo il ristoro delle sole spese da lui sostenute per il trasferimento e l'allestimento del nuovo cantiere, nonché il riconoscimento del costo di fermo e custodia di personale, attrezzature e mezzi, che, a parere

della direzione lavori, non siano suscettibili di essere spostati. In ogni caso non potranno essere disposte, per i motivi di cui al presente comma ed agli artt. 18 e 19 del capitolato speciale, sospensioni che comportino il frazionamento delle tratte funzionali, ovvero, nel caso lo siano, l'appaltatore avrà diritto ad un indennizzo calcolato sulla base degli oneri sostenuti per la riorganizzazione della produzione.


L'ATI, per il caso di sospensioni legittime, avrà comunque diritto al differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori pari alla durata della o delle sospensioni legittime e, alla condizione che la loro durata complessiva non superi i 120 giorni, non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Nel caso in cui la durata delle sospensioni sia invece superiore al termine su indicato, l'ATI avrà diritto al rimborso delle spese vive documentate ed all'indennizzo conseguente alla protrazione del termine contrattuale.

art. 12 – RINVENIMENTI NEL SOTTOSUOLO

12.1. Di ogni rinvenimento nel sottosuolo di oggetti di presumibile valore storico, archeologico, artistico o scientifico l'appaltatore darà immediato avviso al committente ed alla competente soprintendenza, attenendosi alle disposizioni di quest'ultima.

12.2. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, venissero rinvenuti oggetti di valore storico, archeologico, artistico o scientifico (compresi i relativi frammenti), la proprietà degli stessi spetterà allo Stato.



12.3. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, fossero effettuati rinvenimenti dai quali derivi la necessità di sospensione dei lavori, si applicherà quanto disposto dell'articolo 12 che precede.

art. 13 – TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

13.1. Il tempo utile entro il quale l'impresa dovrà consegnare l'opera (comprensiva di tutti i lavori e forniture) resta fissato in 1000 (mille) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, fatte comunque salve le proroghe eventualmente concesse.

13.2. Per il caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 del Capitolato speciale di appalto, si applica quanto ivi previsto.

art. 14 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori verrà redatta in osservanza alle disposizioni di cui al titolo IX del Regolamento; per la misurazione e valutazione dei lavori si richiamano in particolare gli articoli 25, 26, 27, 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La contabilizzazione della fornitura dei singoli Veicoli avverrà con le seguenti modalità:

1. quanto al primo Veicolo Prototipale, integralmente ed immediatamente a seguito dell'ottenimento del Certificato di omologazione veicolare filoviarica (escluso il dispositivo automatico di accosto) ed all'esito positivo del collaudo funzionale (che comprende anche il dispositivo automatico di accosto) e del rilascio del relativo certificato; la



contabilizzazione avverrà, al più tardi, entro 5 (cinque) giorni dalla consegna di copia semplice di tale certificato alla committente;

2. quanto a ciascun Veicolo successivo al primo, integralmente, il medesimo giorno dell'esito positivo del relativo Collaudo di Accettazione di cui all'art. E.1.3.3.2 del Disciplinare di gara.

art. 15 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

15.1. Il pagamento della progettazione esecutiva è disciplinato dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

15.2. L'ATI, con riferimento ai lavori e, in particolare, alle prestazioni di cui alle lettere c), d) ed e) di cui all'art. 2.1 del presente contratto, avrà diritto a pagamenti in acconto secondo quanto previsto dall'Articolo 31 del Capitolato Speciale d'Appalto ovvero al raggiungimento dell'8% dei lavori medesimi.

Con riferimento alla fornitura di veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 2.1 medesimo, il pagamento del primo veicolo consegnato avverrà entro 30 giorni dall'ottenimento dell'omologazione ed all'esito positivo del 'Collaudo funzionale' dell'intero veicolo, compreso il sistema automatico di accosto, ai sensi dell'art. 10.8, con emissione del relativo Certificato da parte del collaudatore incaricato; gli altri veicoli saranno pagati entro 30 giorni dall'effettuazione del collaudo di accettazione.

15.3. I pagamenti a saldo avverranno secondo quanto previsto dall'Articolo 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.





15.4. Ogni pagamento da parte della committente nei confronti dell'ATI verrà effettuato a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente comunicato dall'ATI conformemente alle norme vigenti anche in materia di tracciabilità.

art. 16 – CONTROLLI

I controlli sulla realizzazione dei lavori saranno conformi nei modi e nei mezzi a quanto previsto dalla Legge, dal Regolamento e dal capitolato generale.

art. 17 – COLLAUDO

Il collaudo dei lavori sarà effettuato secondo i termini e le modalità fissate all'art. 61 del Capitolato Speciale d'Appalto; per quanto riguarda i veicoli, il collaudo funzionale sarà svolto secondo le prove previste dalla circolare ministeriale n. 19 del 21 novembre 2003 e successive modifiche.

art. 18 – CONDIZIONI RETRIBUTIVE, ADEMPIMENTI VARI

18.1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai propri dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

18.2. L'appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti.

18.3. L'appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

18.4. L'appaltatore è altresì responsabile, nei confronti della committente, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

art. 19 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE


Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui all'art. 5 del capitolato generale, come integrati e specificati anche dagli altri documenti di gara.

In particolare, qualora il sistema innovativo di accostamento in banchina non risultasse soddisfare tutti i necessari requisiti di sicurezza, l'ATI si impegna a provvedere, a proprie spese, con la massima diligenza e nel più breve tempo, ad ogni necessario adeguamento. Qualora il Ministero comunque non approvasse il sistema per qualunque ragione addebitabile alla progettazione ed esecuzione delle forniture e comunque per motivi addebitabili all'appaltatore, non rilasciando l'autorizzazione all'esercizio di competenza, AMT avrà diritto ad una riduzione del prezzo che tenga conto del complessivo effetto economico sul prezzo contrattuale della mancata fornitura dei veicoli dotati del sistema innovativo di accostamento in banchina.

In caso di contestazione, l'onere della prova della non addebitabilità all'appaltatore della responsabilità per la mancata autorizzazione ministeriale di cui al paragrafo precedente, sarà a carico dell'appaltatore stesso.

art. 20 – CAUZIONI E GARANZIE

20.1. La cauzione definitiva a garanzia dell'appalto di cui al presente atto, pari a Euro 9.366.956,45. (novemilionitrecentosessantaseimilanovecentocinquan-



tasei/45) è stata costituita dall'ATI mediante polizza assicurativa n. 758/96/
/56663914 rilasciata dalla Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A.

20.2. In relazione alla garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Leg. 163/06 e dell'art. 103, comma 3, D.P.R n. 554/99 l'ATI si obbliga a stipulare con Primaria Compagnia la polizza concernente quanto previsto dalla normativa citata e dall'art. 41 del CSA.

La stessa dovrà essere consegnata in originale ovvero sostituita dalle relative dichiarazioni di assicurazione, in lingua italiana, alla committente contestualmente all'inizio dei lavori, in difetto il presente Contratto si risolverà di diritto per fatto e colpa dell'ATI stessa.


20.3 La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro.83.388.000,00 di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 70.888.000,00

partita 2) per le opere preesistenti: euro 10.000.000,00

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 2.500.000,00



b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

Dovrà altresì essere prestata una polizza indennitaria decennale postuma, che dovrà essere stipulata e consegnata in originale ovvero sostituita dalla relativa dichiarazione di assicurazione, in lingua italiana, alla committente contestualmente alla emissione del certificato di collaudo provvisorio; a modifica di quanto disposto dall'art. 41, comma 8, del CSA si conviene che oggetto di detta copertura assicurativa saranno le sole opere civili e gli impianti.

Qualora l'impresa appaltatrice abbia già contratto polizze assicurative che coprano in tutto o in parte i rischi predetti, potrà produrre le relative dichiarazioni di assicurazione, in lingua italiana, ovvero integrare le polizze già contratte fino a concorrenza delle garanzie richieste dal capitolato speciale d'appalto.

20.4 In relazione alla garanzia assicurativa della progettazione esecutiva ai sensi degli art. 53, comma 3, e art. 111 , comma 1 del D.Leg. 163/06 e dell'art. 105 del regolamento generale, l'ATI si obbliga a produrre idonea polizza contestualmente all'approvazione della progettazione esecutiva da parte della Committente, in difetto il presente Contratto si risolverà di diritto per fatto e colpa dell'ATI stessa.

20.5 Garanzia sui parametri di efficienza: al fine della garanzia per il raggiungimento dei limiti minimi dei parametri di efficienza di cui all'art. 43 del capitolato speciale, l'appaltatore dovrà presentare idonea fideiussione





bancaria o assicurativa, "a prima richiesta" e senza eccezioni, per un importo pari al 5% del valore globale dell'appalto.

Come previsto dal disciplinare tecnico al punto E1.5, ai fini della verifica del raggiungimento dei limiti dei parametri di efficienza, si prenderanno a riferimento:

a) i dati di indisponibilità massima come richiamati all'art. "B1.17.3.1 Indice di indisponibilità" del disciplinare tecnico relativi alla riserva di veicoli previsti dalla relazione trasportistica allegata ai documenti di gara;

b) il valore obiettivo minimo di regolarità dell'esercizio calcolato con le medesime modalità di cui all'Art. D 1.5 del disciplinare tecnico.

Tali parametri a) e b) saranno definiti dal piano di manutenzione che sarà sottoposto dall'ATI appaltatrice alla Committente contestualmente all'elaborazione del Progetto esecutivo; la Committente ne valuterà la rispondenza alle previsioni di Offerta ed ai documenti di Gara ed in riferimento a quanto riportato al precedente art. 2.3.

A modifica di quanto disposto dall'art. 43 del CSA e tenuto conto di quanto sopra, si conviene che la fideiussione di cui al presente comma 5, dovrà essere consegnata entro trenta giorni dalla ultimazione lavori; in tale periodo di trenta giorni le parti provvederanno a ridefinire i parametri a) e b) tenuto conto delle attività affidate sulla base del menzionato art. 2.3.

Il sistema dovrà dar prova di raggiungere le prestazioni sopra definite nei termini previsti dal disciplinare tecnico e, in particolare, dall'art. E1.5.

20.6 In relazione a quanto previsto dal disciplinare tecnico art, B1.17.3.2, si stabilisce che la penale per ritardo nell'esecuzione degli interventi di garanzia sarà pari €/giorno 400,00 (quattrocento) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo successivo al terzo lavorativo da quello di segnalazione del guasto.

20.7 Garanzia a copertura delle obbligazioni di garanzia e assistenza postvendita relative ai veicoli di cui al capo B1.17 del Disciplinare Tecnico; l'impresa aggiudicataria della fornitura è tenuta a presentare, prima della messa in esercizio del sistema, fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, di durata pari alla garanzia di maggior estensione temporale, per un importo pari al cinque per cento del valore della fornitura.

20.8 Alla fine del periodo di garanzia e prima dello svincolo della fidejussione suddetta, l'impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, a copertura della garanzia di disponibilità dei pezzi di ricambio, fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, di durata temporalmente estesa fino alla concorrenza dei venti anni complessivi dalla messa in esercizio del sistema, per un importo pari a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

20.9 Gli obblighi di garanzia ed assistenza post vendita di cui al punto B.1.17 del disciplinare tecnico decorreranno dall'inizio del pre-esercizio dell'impianto completo, come indicato dall'art. E.1.5 del disciplinare tecnico.

art. 21 – MANLEVA PER DANNI A TERZI E ASSUNZIONE DELLA LITE
Qualora, in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, un terzo avanzasse pretese inibitorie e/o risarcitorie e/o di

indennizzo di qualsivoglia genere, così nei confronti del Comune di Verona come di AMT, l'ATI si impegna a manlevare detti soggetti da ogni conseguenza pregiudizievole riferibile esclusivamente al proprio operato; a tal fine, sempre nel caso di controversie connesse al proprio operato, l'ATI medesima potrà assumere l'eventuale lite, nominare avvocati e procuratori sostenendone spese ed oneri e/o impartire istruzioni vincolanti sulla sua gestione ai soggetti convenuti.

art. 21-bis – ALCUNE QUALITA' ESSENZIALI DEI VEICOLI

21-bis.1 Il campo di visibilità del conducente, da calcolarsi in base al tipo di frontale adottato, deve rispettare le norme comunitarie e nazionali per l'omologabilità del veicolo.

21-bis.2 La diagnostica di bordo deve prevedere il monitoraggio, tra l'altro, anche della temperatura nel vano motore e nei motori delle ruote.

21-bis.3 Gli ingombri in curva e le masse dichiarati nella relazione tecnica sono derogabili solo *in melius*; per la progettazione e realizzazione del deposito e del canale stradale dovrà essere fatto riferimento al disciplinare tecnico ed al codice della strada.

21-bis.4 In sede di progettazione esecutiva l'ATI dovrà offrire in opzione l'illuminazione interna dei veicoli con tecnologia a LED, che l'AMT si riserva di accettare al posto di quella mediante tubi fluorescenti.

21-bis.5 Il sistema diagnostico di bordo dei veicoli deve essere in grado di trasmettere i dati (compresi quelli predittivi di guasto imminente o di

pregiudizio alla sicurezza) automaticamente, mediante WI-FI o UMTS, al momento del rientro in deposito.

21-bis.7 Il sistema di copertura delle ruote non sterzanti deve prevedere degli accorgimenti tecnici per dissipare il calore prodotto dai motori elettrici delle ruote.


art. 22 – MANUTENZIONE, ADDESTRAMENTO E GARANZIA VEICOLI

22.1 L'ATI fornirà, prima della consegna di ciascun veicolo, la documentazione prevista per la messa in esercizio (art. B1.14 del Disciplinare Tecnico).

22.2. L'ATI si impegna ad effettuare a proprie cura e spese l'addestramento del personale della committente o del futuro gestore da adibire alla guida e del personale da destinare alla manutenzione dei Veicoli e del sistema di accosto automatico alle fermate, delle infrastrutture e degli impianti, secondo quanto previsto nell'Offerta e nel punto B.1.16.5 del disciplinare tecnico. I corsi avranno inizio prima del periodo di preesercizio.

22.2. bis Qualora l'AMT, per l'addestramento dei conducenti, decidesse di esercitare l'opzione di acquisto del simulatore di guida, questo dovrà essere di alta qualità e conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 2, comma 4, d.lgs. 22 dicembre 2008, n. 214, sì da poter essere utilizzato anche per i corsi di qualificazione CQC.

22.3. Prima dell'inizio dell'addestramento di cui al precedente comma 2, ed in ogni caso prima della consegna dell'ultimo lotto di veicoli, l'ATI fornirà,





in lingua italiana, i piani di manutenzione dei Veicoli e di tutti gli impianti componenti i sistemi, nonché tutta la documentazione necessaria per l'addestramento del personale di guida e di manutenzione, come previsto al p.to B1.16.3 del Disciplinare Tecnico.

22.4. Per quanto riguarda i veicoli, durante la fase del pre-esercizio l'ATI si farà carico di tutto quanto previsto dal Disciplinare Tecnico (formazione, interventi in garanzia, verifiche di rispondenza), nonché a tutte le attività necessarie al suo buon esito (incluse, ad esempio, misure, zavorra, tarature, collaudi eccetera), con esclusione del personale addetto alla guida dei veicoli, alle operazioni di rimessaggio e pulizia nonché della manutenzione ordinaria come da piano di manutenzione di gara.

Il Gestore provvederà, prima dell'avvenuta messa in tensione degli impianti, alla nomina del Direttore di esercizio ed alla gestione dell'energizzazione.

22.5. la garanzia sui singoli veicoli avrà durata fino al verificarsi di uno dei due termini seguenti:

- 120 mesi dall'inizio del pre-esercizio, ovvero,
- percorrenza di 700.000 km.

22.6. La garanzia sui veicoli è comunque subordinata a quanto segue:

- i Veicoli devono essere impiegati in accordo al profilo di missione di cui al punto B1.1 del Disciplinare Tecnico.

- i veicoli devono essere mantenuti secondo le prescrizioni del fornitore evidenziate nella relativa manualistica di cui al punto B1.16.3 del Disciplinare Tecnico;
- le riparazioni di eventuali danni ai Veicoli devono essere effettuate da personale qualificato;
- devono essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.

art. 23 – SUBAPPALTO E SUBFORNITURE

L'affidamento in subappalto sarà autorizzato dal committente alle condizioni regolamentate dagli art. 53, 54 e 55 del CSA.

art. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.


art. 25 – CARTELLI

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ed esporre adeguati cartelli da collocarsi in siti concordati con la direzione dei lavori e contenenti le informazioni di cui all'art. 68 del capitolato speciale, in conformità al modello di cui alla tabella «D» del CSA.

art. 26 – DEFINIZIONE DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Verona ed è esclusa la competenza arbitrale come previsto dall'art. 57 del CSA.

art. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



27.1. AMT potrà dichiarare risolto il contratto ove ricorrano le fattispecie previste dalla Legge e dagli artt. 118, 119, 120, 121 del regolamento, e con il rispetto delle formalità procedurali ivi disposte.

27.2. Il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del regolamento, mediante lettera raccomandata nei casi previsti dall'art. 59 del Capitolato Speciale d'Appalto.

27.3. In caso di risoluzione per inadempimento dell'ATI, questa dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni riportati dal committente; lo stesso committente avrà diritto di trattenere a titolo definitivo in sua proprietà la cauzione e di ritenere a garanzia ogni e qualsiasi somma dovuta all'ATI a qualsiasi titolo, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

art. 28 – SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, spese di bollo e di registro sia dell'atto sia dei documenti di progetto e di contabilità) sono a totale carico dell'appaltatore.

art. 29 – REGISTRAZIONE

Trattandosi di atto relativo ad operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 40 del decreto presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dell'art. 4 della relativa tariffa, allegato a, parte 1[^], lo stesso è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso.

art. 30 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto AMT elegge domicilio presso la propria sede legale e l'ATI elegge domicilio in Modena in via Repubblica Val Taro 165, c.a.p. 41122.


art. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il committente, ai sensi della legge 196/2003 e successive modificazioni, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

art. 32 – PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Le parti si danno atto che:

- a. in data 10 gennaio 2012 (prot. P-1200092) AMT S.p.A. ha richiesto alla Prefettura di Verona le prescritte certificazioni antimafia per le ditte: Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa (e le due società consorziate Aristeia e CdC), Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A., So.Ve.Co. S.p.A., Alpiq Intec Verona S.p.A., Balfour Beatty Rail S.p.A., Technital S.p.A, Girpa S.p.A. (queste ultime due imprese nella qualità di imprese affidatarie della progettazione esecutiva);
- b. ad oggi la Prefettura di Verona ha inviato i certificati delle imprese Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa (e le due società consorziate Aristeia e CdC), Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A. Balfour Beatty Rail S.p.A., Technital S.p.A, Girpa S.p.A.;





- c. il Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa ha fornito tutta la certificazione, compresa quella antimafia, per le due aziende straniere Vossloh Kiepe e APTS;
- d. ad oggi, presumibilmente in ragione dei tempi tecnici dei relativi procedimenti amministrativi, non sono ancora pervenuti i certificati antimafia delle imprese So.Ve.Co. S.p.A., Alpiq Intec Verona S.p.A.;
- e. in data 7 agosto 2012 AMT S.p.A. ha comunicato alla Prefettura che, in considerazione delle ragioni di urgenza, si sarebbe comunque proceduto alla stipula del contratto, inserendo nel medesimo una clausola di salvaguardia delle ragioni di prevenzione sottese alla certificazione antimafia, obbligo cui si provvede con il presente articolo.

32.2. In relazione a quanto sopra, l'ATI si obbliga ad estromettere da ogni attività relativa all'opera pubblica di cui al presente contratto, anche eventualmente sostituendole con altre in possesso dei requisiti necessari e richiesti, le imprese a carico delle quali dovessero essere rilevate situazioni tali da impedire il rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, della certificazione con nulla osta ai fini antimafia.

32.3. L'estromissione e l'eventuale sostituzione di cui al comma precedente dovranno avvenire ed essere comunicate alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni da quando l'ATI abbia notizia del diniego della certificazione antimafia.

32.4. Qualora l'obbligazione di cui ai due commi precedenti non sia adempiuta con le modalità ivi stabilite, il contratto si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ART. 33. ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono allegati al presente contratto per farne parte integrante e contestuale:

1. Delibera del Consiglio di amministrazione di AMT del 04.09.2012;
1/bis Procura notarile Rep. N. 33538 del 08/08/2012
2. Provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 03 del 25.10.2011;
3. Capitolato speciale d'Appalto;
4. Disciplinare Tecnico;
5. Lettera d'invito;
6. Elenco dei prezzi unitari opere e veicoli;
7. Offerta;
8. Cronoprogramma offerta ATI;
9. Convenzione del 15 aprile 2010 tra Comune di Verona ed AMT;
10. determina dirigenziale Provincia di Verona n. 3242/12 del 25 luglio 2012;
11. Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 3 agosto 2012, prot. RD187, con allegato voto 496/211 in data 1 agosto 2012.

Verona, li 5 settembre 2012

Società Azienda Mobilità e trasporti S.p.A. - A.M.T. S.p.A.

Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa



CCC - Società Cooperativa
PROCURATORE
(GIORGIO BEVETI)



ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, cod. civ. le parti dichiarano di approvare specificamente il contenuto dei sottorichiamati articoli del presente contratto.

art. 4 – corrispettivo dell'appalto; art. 5 – progetto esecutivo; art. 6 – opzioni progettuali formulate in sede di offerta; art. 7 – varianti; art. 11 – sospensioni e riprese dei lavori; art. 19 – oneri a carico dell'appaltatore; art. 20 – cauzioni e garanzie e clausole risolutive espresse; art. 26 – definizione delle eventuali controversie; art. 27– risoluzione del contratto; art. 28 – spese ed oneri contrattuali.


Società Azienda Mobilità e trasporti S.p.A. - A.M.T. S.p.A.

Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa


CCC - Società Cooperativa
PROCURATORE
(GIORGIO BEVETI)

UFFICIO DI BOLOGNA I
..... originale dell'atto
15874 serie 3
Registrazione al n.
€ 168,00.



Repertorio n. 33538



PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici questo giorno di mercoledì otto del mese di agosto

(08.08.2012)

In Bologna Via Marco Emilio Lepido, 182/2, avanti a me dott. GIAMPAOLO ZAMBELLINI ARTINI, notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di questa città, è personalmente comparso il dott. Piero Collina nato a Bologna il 24 febbraio 1946, cod. fisc. CLLPRI46B24A944H e per la carica domiciliato in Bologna, Via Marco Emilio Lepido, 182/2 che interviene in quest'atto non in proprio, ma nella sua veste di Presidente del Consiglio di gestione e legale rappresentante del Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, con sede in Bologna Via Marco Emilio Lepido, 182/2, iscritto: al n. 7491 del REA, Registro Imprese, Codice Fiscale e P. IVA n. 00281620377 e all'Albo nazionale società cooperative n. A113138 sezione: cooperative a mutualità prevalente, a quanto appresso autorizzato con delibera del Comitato Esecutivo in data 28/05/2012

Il suddetto dott. Piero Collina, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo mi chiede di ricevere il presente atto con il quale, agendo in tale sua veste, conferisce procura al sig. Giorgio Bedetti, nato a Bologna il 14.02.1947, cod. fisc. BDTGRG47B14A944T, domiciliato per l'incarico presso il Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, Via Marco Emilio Lepido, 182/2, affinché, per conto ed in rappresentanza del Consorzio stesso, possa validamente sottoscrivere, con A.M.T. di Verona, il contratto d'appalto per la progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e fornitura dei veicoli per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la Città di Verona (Lav. n. VE20100383), conferendogli all'uopo ogni più ampio potere e ritenendo sin d'ora per rato e valido il suo operato sotto gli obblighi di legge,

Piero Bedetti
Giuseppe Zambellini




affinché allo stesso non possa mai essere eccepito difetto od imprecisione di poteri. _____

E RICHIESTO

ho ricevuto lo Notaio il presente atto che, dattiloscritto con nastro indelebile a norma di legge, da persona di mia fiducia, su due fogli in modulo continuo per due pagine con questa, ho letto al Comparente che lo ha approvato, dichiarandolo conforme alla sua volontà. _____

Renzo
giuramento



[Handwritten signature]



SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDE TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA 758/96/56663914
 AGENZIA BOLOGNA CODICE SUBAGENZIA 434

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo di cui al D.M. pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11.05.2004 e Dlgs. 12/04/2006 n. 163 pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/2006, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo e di quanto disposto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006.

(tutti gli importi sono espressi in Euro)

Polizza fidejussoria n. 56663914

Rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), Via Stalingrado n. 45
 Codice Fiscale 02705901201
 Agenzia BOLOGNA/758

Contraente (obbligato principale)

Codice Fiscale

ATI CCC + ALTRI

00281620377

VIA M.E.LEPIDO 182/2 40132 BOLOGNA BO

Stazione appaltante (beneficiario)

AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA - AMT SPA

Sede

VIA TORBIDO, 3/A - 37133 - VERONA - VR

Descrizione dell'opera:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI E FORNITURA DEI VEICOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO DI TIPO FILOVIARIO PER LA CITTA' DI VERONA.

Luogo di esecuzione:

COMUNE DI VERONA - 37100 - VR

Costo complessivo previsto

104.641.193,62

Ribasso

d'asta aggiudicato

Somma garantita 8,952 % costo opera

9.366.956,45

(Euro NOVEMILIONITRECENTOSESSANTASEIMILANOVECENTOCINQUANTASEI/45)

Data inizio garanzia fidejussoria

(v. art. 2 Schema tipo 1.2)

Data cessazione garanzia fidejussoria

(v. art. 2 Schema tipo 1.2)

Liquidazione del premio	iniziale dal 03/09/2012 al 31/05/2016	di proroga semestrale
Tassabile	186.806,36	24.962,67
Tasse	23.350,79	3.120,33
Totale	210.157,15	28.083,00

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

ORIGINALE PER LA STAZIONE APPALTANTE

NUMERO POLIZZA 1/758/96/56663914
AGENZIA BOLOGNA CODICE SUBAGENZIA 434


Contraente/Assicurato ATI CCC + ALTRI
Domicilio VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 182/2 - 40132 BOLOGNA - BO
Codice Fiscale 00281620377

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Si precisa che l'esatta denominazione del contraente deve intendersi la seguente:
Associazione Temporanea d'Imprese tra CCC Societa' Cooperativa (Capogruppo) / Mazzi Impresa Generale spa (Mandante) / Balfour Beatty Rail spa (Mandante) / Alpiq Intec Verona spa (Mandante) / So.ve.co. Spa (Mandante) / APTS Advanced Public Transport System B.V. (Mandante).


Il ribasso d'asta aggiudicato è pari a: 17,903%

Unipol Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)



Il Contraente

**CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI
CCC.
Società Cooperative
CAPOGRUPPO MANDATARIO
DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA
Un Procuratore**





SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDE TECNICHE 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA	758/96/56663914	CODICE SUBAGENZIA	434
AGENZIA	BOLOGNA		

Contraente (obbligato principale)	Codice Fiscale
ATI CCC + ALTRI	00281620377
VIA M.E.LEPIDO 182/2 40132 BOLOGNA BO	

PREMESSO

- che il Contraente (obbligato principale) è risultato aggiudicatario dell'esecuzione dei lavori pubblici indicati nella Scheda Tecnica 1.2;
- che il Contraente è obbligato, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dall'art. 7 della Legge 166/2002 (in seguito indicate come Legge), e art. 101, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (in seguito indicato come Regolamento) a costituire una garanzia fidejussoria dell'importo indicato nella Scheda Tecnica 1.2. a favore della Stazione appaltante (beneficiario) riportata nella Scheda Tecnica 1.2;

CIÒ PREMESSO

Unipol Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia) Via Stalingrado n. 45 - Codice Fiscale 02705901201 (in seguito denominata Garante) autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n.2542 del 3.8.2007 (G.U. 23.8.2007 n.195) con la presente polizza e alle condizioni che seguono si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente, il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dalla presente polizza a favore della Stazione appaltante, fino alla concorrenza della somma garantita riportata nella Scheda Tecnica 1.2 per il pagamento delle somme di cui all'art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Schema Tipo 1.2).

A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E LA STAZIONE APPALTANTE

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

ART. 2 - DURATA DELLA GARANZIA

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica 1.2.

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica 1.2 o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata automaticamente nel limite massimo del 75%, in conformità a quanto disposto dall'art.113 comma 3 del DLgs n. 163/2006.

ART. 3 - SOMMA GARANTITA

La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%
- b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e fino al 20%;

ORIGINALE PER LA STAZIONE APPALTANTE

2

ESTRATTO DI VERBALE NR. 15 DEL 04.09.2012

L'anno duemiladodici il giorno quattro del mese di settembre alle ore 17.00 a seguito di regolare convocazione con lettera del 31.08.2012 prot. nr. 1203423, si è riunito in Verona, presso la sede della Società in via F. Torbido n. 1, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a., per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Contratto di appalto per la progettazione esecutiva, i lavori e la fornitura dei veicoli per la realizzazione di un sistema filoviario a guida vincolata tra AMT SpA e ATI (CCC, Balfour Beatty Rail S.p.A., Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.P.A., So.Ve.Co. S.p.A., Alpiq Intec Verona S.p.A., Advanced Public Transport Systems): presa d'atto e delega sottoscrizione;
- 2) Comunicazioni del Presidente e/o del Direttore Generale;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione gli Amministratori:

- Germano Zanella Presidente
- Francesco Barini Consigliere
- Ivo Bellamoli Consigliere
- Bruno Frustoli Consigliere
- Luigi Grassi Consigliere

Sono presenti per il Collegio sindacale:

- Marco Carlesso Presidente
- Donato Benedini Sindaco effettivo

E' assente giustificato il Sindaco Lucia Zocca

Assiste alla riunione il Direttore Generale, Ing. Carlo Alberto Voi.

Assume la Presidenza, a norma dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Germano Zanella che invita a fungere da segretaria Elena Nicolis, e dichiara validamente costituita la riunione.

Sono presenti alla riunione l'Assessore agli Enti Partecipati, avv. Enrico Toffali e l'Assessore alla Mobilità e Viabilità, Sig. Enrico Corsi


RELATIVAMENTE AL PUNTO 1) Essendo stata dibattuta la questione in sede di Assemblea, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

PRENDE ATTO

del contenuto del contratto indicato al punto 1 dell'Ordine del Giorno;

DELEGA

il Presidente alla sottoscrizione dello stesso.



Spettabile

AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI S.p.A.
37100 VERONA

Bologna, li 05- Set-2012

CONTRATTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, I LAVORI E LAFORNITURA DEI VEICOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA FILOVIARIO A GUIDA VINCOLATA PER LA CITTA' DI VERONA.




DICHIARAZIONE.

Il sottoscritto GIORGIO BEDETTI nato a Bologna il 14/02/1947, nella qualità di procuratore del Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, con sede in Bologna Via Emilio Lepido 282 (C.F. e P. IVA 0281620377), capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese anche costituita da, Balfour Beatty Rail S.p.A., Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A., So.Ve.Co. S.p.A., Alpiq Intec Verona S.p.A., Advanced Public Transport Systems B.V. (*imprese mandanti*), in virtù di mandato collettivo speciale conferito con atto del 23 dicembre 2010 a rogito Notaio Spagnoli in Modena, Rep. 72506, racc. n. 18886,

DICHIARA

- Di avere preso cognizione dei contenuti del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 9 gennaio 2012 dal Presidente della Regione Veneto, dal Presidente della Unione regionale delle province del Veneto, dal Presidente dell'associazione regionale comuni del Veneto, dai Prefetti di Venezia, Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Rovigo e Belluno, e
- di impegnarsi, nella qualità in epigrafe, a rispettarne integralmente, per quanto di competenza, i principi e le prescrizioni.

In fede




CCC - Società Cooperativa
PROCURATORE
(GIORGIO BEDETTI)

